



*Ministero della Difesa*



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

**ATTO MODIFICATIVO ED AGGIUNTIVO**

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 7 MARZO 2008, CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI ALCUNI IMMOBILI IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA, PREVIA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI IVI SVOLTE A CURA E SPESE DELLA STESSA REGIONE.

Roma,

L'anno duemila....., il giorno  
Generale dei lavori e del Demanio (GENIODIFE)

presso il Ministero della Difesa – Direzione

**il Ministero della Difesa** rappresentato dal Gen. D. Antonio CAPOROTUNDO, Direttore Generale dei Lavori e del Demanio,

**la Regione Autonoma della Sardegna** rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella MASSIDDA, Direttore Generale della Presidenza,

**l'Agenzia del Demanio** in persona del Direttore Generale, Dott. Maurizio PRATO

sottoscrivono il presente Atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di Programma del 7 marzo 2008.

**Vista** la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “*Statuto speciale per la Sardegna*” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative norme di attuazione;

**Visto** l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., ai sensi del quale è previsto che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** l'articolo 3, comma 15 ter del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 1, comma 262 della Legge 296/2006;

**Considerato** che il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna, su richiesta di quest'ultima, hanno stipulato due intese, rispettivamente in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007, al fine di riequilibrare le servitù militari e le attività militari in Sardegna, individuando sia le infrastrutture militari immediatamente e direttamente dismissibili sia le infrastrutture da dismettere previa riallocazione delle attività e delle funzioni espletate nelle stesse in idonee strutture messe a disposizione dalla Regione ovvero in altre infrastrutture in uso alla Difesa adeguatamente ristrutturate a cura e spese della Regione medesima;

**Atteso** che a seguito della decisione di svolgere il grande evento G8 del 2009 nell'Isola di La Maddalena, la Presidenza del Consiglio ha impresso urgenza all'attuazione delle predette intese, adottando, con verbale n. 1 del 27 febbraio 2008, decisioni inerenti agli immobili oggetto delle intese medesime e, in particolare:

- a) immediata consegna all'Agenzia del Demanio degli immobili che il Ministero della Difesa ha ritenuto immediatamente dismissibili, in quanto non più necessari per i propri fini istituzionali individuati nella tabella “B” del verbale n.1 in data 27 febbraio 2008 oltre a quelli siti nell'isola di La Maddalena individuati dal Comitato quali sedi per lo svolgimento del Vertice;
- b) sottoscrizione di un Accordo di Programma, entro il 7 marzo 2008, avente ad oggetto gli immobili indicati nell'allegato C del predetto verbale n.1 del 2008, da dismettere previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate in idonee strutture messe a disposizione o ristrutturate dalla Regione;

**Visto**, conseguentemente e in attuazione a quanto sopra previsto, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 marzo 2008 tra il Ministero della Difesa, la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia del Demanio con il quale le parti hanno concordato di svolgere un'azione coordinata e unitaria al fine di favorire la delocalizzazione in altre strutture idonee delle funzioni svolte dal Ministero negli immobili indicati nell'allegato "A" al citato Accordo, stabilendo modalità, procedure, tempi di dismissione degli immobili, nonché gli obblighi che la Regione Sardegna avrebbe inteso assumere al riguardo;

**Considerato** che, sebbene, il Grande evento G8 non si sia svolto presso l'Isola di La Maddalena, permangono le esigenze sottese all'Accordo di programma del 7 marzo 2008 e, in particolare, quelle di riequilibrio delle servitù militari in Sardegna;

**Vista** la nota prot. 23786P del 2 luglio 2010 con la quale l'Avvocatura dello Stato ha reso noto alla Presidenza della Regione Sardegna che il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato non ha ravvisato i presupposti per la designazione di un Avvocato dello Stato per l'espletamento dell'incarico di Presidente del Comitato di Vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 2 dell'Accordo di Programma del 7 marzo 2008, stante il divieto di cui all'articolo 5, lett. D) del regolamento degli incarichi ex D.P.R. n. 584/1993;

**Considerata**, quindi, la necessità di apportare ulteriori integrazioni e rettifiche al citato Accordo;

**Visto** l'articolo 8, comma 2, dell'Accordo in parola secondo cui *"Il presente Accordo potrà essere modificato e/o prorogato nelle modalità e nei termini previa concorde volontà delle parti"*;

**Vista** la Delibera di Giunta n. 45/5 del 21.12.2010, con la quale sono state approvate le proposte di integrazione all'Accordo di programma del 7 marzo 2008, ed è stato dato mandato al Direttore Generale della Presidenza di procedere alla sottoscrizione delle stesse.

Tutto quanto premesso e considerato, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono quanto segue:

#### ART. 1

Le premesse fanno parte sostanziale e integrante del presente atto integrativo.

#### ART. 2

Le parti riconfermano, integralmente, il contenuto dell'Accordo di Programma del 7 marzo 2008, fatte salve le seguenti modifiche:

1. L'articolo 3, comma III, dell'Accordo di programma del 7 marzo 2008 è abrogato e per l'effetto, relativamente, ai compendi *"Ospedale militare De Murtas"* e *"Caserma Ederle"*, indicati ai numeri 2 e 8 della tabella C del Verbale n. 1 della riunione del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Presidenza del Vertice G8 del 27 febbraio 2008, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo già previste per tutti gli altri beni inseriti nella tabella appena citata.

2. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: *A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di programma, è istituito un Comitato di vigilanza composto da:*
- a) un rappresentante designato dal Ministero della Difesa;*
  - b) un rappresentante designato dalla Regione Sardegna;*
  - c) un rappresentante designato di comune accordo tra le parti con funzioni di Presidente.*

#### ART. 3

L'Accordo di Programma del 7 marzo 2008, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, commi 1 e 2 del medesimo Accordo, è prorogato di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Atto. Esso potrà essere attuato per parti ed in fasi, compatibilmente alle varie esigenze manifestate dall'amministrazione militare ed alle disponibilità del bilancio regionale, secondo atti di programmazione adottati in sede di Comitato di Vigilanza.

#### ART. 4

Il presente Atto integrativo, soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le cui spese graveranno sulla parte che effettuerà la registrazione, è redatto in triplice copia, uno per ciascuna delle Parti. E' immediatamente vincolante per le Parti che lo sottoscrivono, salvo che per il Ministero per il quale lo diverrà solo a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti.

Esso, dattiloscritto con mezzi meccanici su numero 4 facciate di foglio fin qui viene letto, confermato e sottoscritto in calce e a margine degli altri fogli.

Roma,

Per il Ministero della Difesa

Il Direttore Generale di GENIODIFE

Gen. D. Antonio CAPOROTUNDO \_\_\_\_\_

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale

Dott.ssa Gabriella MASSIDDA \_\_\_\_\_

Per l' Agenzia del Demanio

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio PRATO \_\_\_\_\_